DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLA CULTURA, IN MATERIA DI INCROCI TRA SETTORI DELLA STAMPA E DELLA TELEVISIONE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO, DI ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI NUCLEARI, DI PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Art. 5

Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari

Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto resta sospesa l'efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a 24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione dell'efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

Versione in vigore dal 31 marzo 2011, non più in vigore dal 28 maggio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti
Estremi	Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-della-cultura-in-materia-di-incroci/art-5-abrogazione-di-disposizioni-relative-alla-realizzazione-di-nuovi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

Art. 5